



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 26 novembre 2009 (27.11)

16526/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0192 (COD)**

**SOC 734
CODEC 1358**

RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (parte prima)

al: Consiglio EPSCO

n. doc. prec.: 16485/09 SOC 731 CODEC 1356

n. prop. Com.: 13981/08 SOC 574 CODEC 1284 - COM(2008) 636 definitivo

Oggetto: **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le
donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva
86/613/CEE
- Accordo politico**

I. INTRODUZIONE

1. Il 6 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE¹.

¹ Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).

La proposta fa parte di un pacchetto di iniziative concernenti la conciliazione tra vita professionale, familiare e privata che comprende altresì una proposta di revisione della direttiva concernente la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento², una relazione sulla realizzazione degli obiettivi di Barcellona in materia di assistenza all'infanzia³ e una comunicazione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata⁴.

2. La proposta mira a migliorare la protezione sociale dei lavoratori autonomi al fine di eliminare i disincentivi all'imprenditorialità femminile. Mira altresì a migliorare la protezione sociale dei "coniugi coadiuvanti", che spesso lavorano nel settore autonomo senza godere dei corrispondenti diritti. I principali elementi della proposta sono i seguenti:
 - la definizione di "coniugi coadiuvanti" è stata modificata in modo da comprendere i *conviventi* (ossia le coppie non coniugate) se riconosciuti dalla legislazione nazionale;
 - in base alle disposizioni dell'articolo 7, *le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti* potrebbero, *su loro richiesta*, beneficiare dello stesso periodo di congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti (cfr. direttiva 92/85/CEE);
 - in base alle disposizioni dell'articolo 6, *i coniugi coadiuvanti* potrebbero beneficiare, *su loro richiesta*, di un livello di protezione sociale almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi.
3. Poiché la base giuridica proposta è l'articolo 141, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata, conformemente alla procedura di codecisione con il Parlamento europeo.
4. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno formulato il loro parere rispettivamente il 6 maggio e il 24 marzo 2009.

² Doc. 14520/08.

³ Doc. 13978/08.

⁴ Doc. 13977/08.

II. ANTEFATTO

5. La proposta e il parere del Parlamento europeo in prima lettura sono stati oggetto di un esame dettagliato durante le presidenze francese, ceca e svedese.
6. Nella riunione del 19 novembre 2009 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha esaminato le questioni in sospeso in merito al testo del progetto di direttiva sulla base del doc. 16165/09 + ADD 1.
7. A seguito di tali discussioni, la presidenza ha presentato al Comitato una proposta di compromesso globale riveduta, figurante nel doc. 16485/09, in previsione della riunione del 25 novembre.
8. Nella riunione del 25 novembre il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha raggiunto un ampio accordo sul testo del progetto di direttiva quale figura nell'addendum alla presente relazione, fatte salve alcune riserve che ancora sussistono.
9. DE, HU, IE, MT e UK hanno mantenuto le riserve generali di esame espresse sul testo del progetto di direttiva. DE, HU, NL e MT hanno inoltre mantenuto le riserve di merito formulate sulla base giuridica proposta (articolo 141, paragrafo 3 del trattato); DE si è altresì interrogata sulla necessità della direttiva.
10. DK, FR, MT e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare e HU, LT e NL riserve d'esame linguistico.
11. BE ha dichiarato che chiederà l'iscrizione a verbale del Consiglio di una dichiarazione unilaterale, riportata nell'allegato II dell'addendum alla presente relazione.

III. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

12. BASE GIURIDICA

Malgrado il parere del Servizio giuridico del Consiglio⁵ secondo cui l'articolo 141, paragrafo 3, è una base giuridica adeguata e sufficiente per l'adozione delle misure proposte, varie delegazioni (DE, HU, NL e MT) continuano a ritenere tale base giuridica di per sé inadeguata e insistono per l'aggiunta dell'articolo 308 in considerazione delle disposizioni in materia di protezione sociale di cui all'articolo 6 della proposta.

Tali delegazioni ritengono che queste disposizioni, che estendono le condizioni di ammissibilità applicabili ai lavoratori autonomi ai coniugi coadiuvanti, inciderebbero sulla competenza degli Stati membri in materia di organizzazione dei rispettivi regimi di sicurezza sociale. Sostengono inoltre che nella tutela della maternità (articolo 7) è insita una componente di salute e sicurezza per le persone interessate che renderebbe necessario includere anche come base giuridica supplementare l'articolo 137 del trattato.

La Commissione ha precisato che la proposta non si prefigge di creare nuovi tipi di beneficiari, bensì di applicare semplicemente il principio della parità di trattamento ai coniugi coadiuvanti, che danno un notevole contributo alle attività autonome ma non godono per lo più di nessuna protezione sociale in base alle disposizioni vigenti.

13. PRESTAZIONI DI MATERNITÀ (ARTICOLO 7)

Ai sensi dell'articolo 7 del progetto di direttiva, le lavoratrici autonome e le coniugate e conviventi possono:

⁵ Doc. 5697/09.

- conformemente al diritto nazionale, su base volontaria o obbligatoria, avere diritto ad un'adeguata indennità di maternità che consenta interruzioni di attività per gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane;
- avere accesso nella misura del possibile a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio. L'accesso a tali servizi potrebbe essere considerato un'alternativa all'indennità o una parte di essa.

DE, MT e UK hanno mantenuto le riserve di merito su questo articolo e PT ha formulato una riserva d'esame positiva.

Secondo UK, appoggiata da DE, EL e MT, i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 dovrebbero essere soppressi. A suo avviso il principio dell'indennità di maternità è problematico in quanto è inteso come sostitutivo dei redditi, mentre i coniugi coadiuvanti o conviventi non ricevono alcuna retribuzione per il loro contributo e non subiscono pertanto alcuna perdita di reddito. Di conseguenza UK ritiene che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di organizzare i rispettivi sistemi per quanto riguarda i coniugi coadiuvanti o conviventi e che le disposizioni dell'articolo in questione dovrebbero essere riformulate in modo da assumere carattere non vincolante. EL, IE e MT hanno espresso sostegno per tale approccio, mentre COM non può accettarlo per motivi di principio.

Come soluzione alternativa, UK potrebbe accogliere il suggerimento di DE di aggiungere all'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini "per almeno 14 settimane", la seguente frase: *"se l'interessata ha diritto a un'indennità comparabile in caso di interruzione di attività per motivi legati al suo stato di salute."* Anche FI potrebbe accettare tale suggerimento, ma COM lo ritiene inaccettabile, essendo contraria all'idea di assimilare l'indennità di maternità alle prestazioni di malattia.

Da parte sua PT ritiene questo articolo sarebbe discriminatorio nel caso delle lavoratrici autonome con coniugi o conviventi e sarebbe pertanto in contrasto con la sua legislazione nazionale. Suggestisce di precisare all'articolo 7, o almeno nel considerando 14, che una parte dell'indennità di maternità che consente interruzioni di attività può essere trasferita a questi ultimi.

BE ha mantenuto la riserva sul riferimento al periodo di 14 settimane all'articolo 7, paragrafo 1.

MT, con il sostegno di EL, ha suggerito di sopprimere la congiunzione "e" all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a). FR non può accettare tale suggerimento.

14. **PROTEZIONE SOCIALE (ARTICOLO 6)**

In base all'articolo 6 del progetto di direttiva, quando in uno Stato membro esiste un sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi, lo Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché i coniugi o i conviventi possano beneficiare della protezione sociale conformemente al diritto nazionale.

Gli Stati membri possono decidere se applicare la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria. Possono pertanto stabilire che detta protezione sociale sia concessa solo su richiesta dei coniugi coadiuvanti o dei conviventi.

DE ha espresso serie preoccupazioni circa l'eventuale impatto finanziario di siffatte disposizioni sui regimi speciali di sicurezza sociale tedeschi per certe professioni. Essa ritiene che dovrebbe spettare agli Stati membri ogni decisione in merito all'attuazione del principio della parità di trattamento nel quadro di tali regimi di sicurezza sociale specifici. Per rispondere a queste preoccupazioni e sulla base di una proposta di testo presentata dal DE il 19 novembre in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti⁶, la presidenza suggerisce di aggiungere alla fine del considerando 14 una nuova frase, che figura nell'addendum alla presente relazione. BE e PT hanno espresso riserve d'esame su tale considerando.

IE ha mantenuto una riserva sui termini "su richiesta dei coniugi e dei conviventi " figuranti all'articolo 6, paragrafo 2, essendo favorevole ad un regime obbligatorio.

15. **INDENNIZZO O RIPARAZIONE (articolo 9)**

DE ritiene che il testo dell'articolo 9 debba essere allineato al testo concordato per l'articolo 2 del progetto di direttiva che attua l'accordo quadro riveduto sul congedo parentale concluso da BusinessEurope, UEAPME, CEEP e CES e che abroga la direttiva 96/34/CE modificata dalla direttiva 97/75/CE⁷, in modo da essere così formulato: "*Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.*"

DK, FI, FR e COM sono contrarie a tale suggerimento, essendo del parere che l'articolo 9 debba conservare la sua attuale formulazione, che è conforme ai pertinenti testi figuranti in altre direttive sulla parità di trattamento.

⁶ Cfr. doc. 16146/09 EXT 1, pag. 5.

⁷ Doc. 15994/09 SOC 699.

16. ALTRE QUESTIONI

Le altre questioni specifiche rimaste in sospeso e le riserve delle delegazioni sul testo del progetto di direttiva sono menzionate in note a piè di pagina nell'addendum al presente documento.

IV. CONCLUSIONE

Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti raccomanda al Consiglio EPSCO:

- di esaminare le questioni in sospeso al fine di raggiungere un accordo politico sul testo del progetto di direttiva nella sessione del 30 novembre - 1° dicembre 2009;
- di iscrivere a verbale la dichiarazione riportata nell'allegato II dell'addendum al presente documento.
